



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

ultimo aggiornamento: 08/10/2018

Relazione tecnico giuridica

Aspetti fondamentali della disciplina in materia di Consorzi di Bonifica pag. 3

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica Italiana pag. 11

Articolo 44

Regio decreto 13 febbraio 1933 n.215 (Stralcio) pag. 12

Nuove norme per la bonifica integrale

Normativa regionale

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 pag. 18

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Documentazione correlata

Deliberazione della Giunta regionale n. 526 del 28 luglio 2008 pag. 41

Protocollo di Intesa Stato - Regioni del 18 settembre 2008 pag. 49

Giurisprudenza Costituzionale

Corte costituzionale n. 160 del 17 luglio 2018 pag. 59

Corte costituzionale n. 326 del 24 luglio 1998 pag. 67



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI

CONSORZI DI BONIFICA

1. Premessa. Inquadramento normativo dei consorzi.

La normativa fondamentale in tema di bonifica è contenuta nel **R.D. 13 febbraio 1933 n. 215**, recante *“Nuove norme per la bonifica integrale”*, nota anche come Legge Serpieri (dal nome del Sottosegretario per la Bonifica del tempo), tuttora vigente e che detta una disciplina organica della materia.

Buona parte dei principi e concetti introdotti dal regio decreto hanno poi trovato conferma nel **codice civile**, e precisamente nel Libro Terzo dedicato alla proprietà fondiaria. Infatti, gli **artt. 857 e ss.** si occupano proprio della bonifica integrale dei terreni e, in particolare, l'art. 862 c.c. è dedicato ai consorzi di bonifica, stabilendo che *“All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati. A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi. I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.”*

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

L'attività di bonifica ha ricevuto, altresì, copertura costituzionale, laddove l'**art. 44 Cost.**, nel consentire alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, riconosce e promuove la bonifica delle terre.

Alla disciplina generale statale, si aggiungono poi le disposizioni dettate dal legislatore regionale.

Con riguardo alla competenza legislativa regionale, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha qualificato la materia "bonifica" come tipicamente trasversale, anche dopo la riforma del Titolo V del 2001, poichè in essa sono in grado di confluire ambiti diversi, quali il governo del territorio, l'ambiente, l'agricoltura, la difesa del territorio, i lavori pubblici, la gestione delle risorse idriche ecc..., alcuni ascrivibili alla competenza esclusiva statale, altri a quella residuale regionale, altri ancora alla competenza concorrente. In quest'ultimo caso, lo Stato conserva la fissazione dei principi fondamentali ed alle Regioni spetta la disciplina di dettaglio (v., fra le tante, Corte cost. n. 282/2004 e, da ultimo, n. 160/2018 sulla nuova disciplina in materia di bonifica integrale adottata dalla Regione Basilicata).

Per quanto riguarda la Regione Calabria, questa disciplina specifica è dettata nella **legge regionale 23 luglio 2003, n. 11**, contenente **"Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica"**, modificata di recente dalla l.r. n.

*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

13/2017 con riferimento all'introduzione del principio di corrispondenza tra contributi dei consorziati ed effettiva attività di miglioramento fondiario.

Secondo la definizione fornita dall'art. 15, **i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, rientranti tra gli Enti pubblici economici** che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

2. I Consorzi di Bonifica della Regione Calabria. La ridelimitazione dei comprensori.

A norma dell'art. 13 della l.r. n. 11/2003, i comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibili omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.

In Calabria, l'ultimo riordino del sistema dei Consorzi di bonifica, che ha comportato una ridelimitazione dei comprensori, risale al 2008.

Esso ha di poco preceduto il Protocollo di Intesa Stato – Regioni del 18 settembre 2008 nel quale sono stati definiti i criteri fondamentali della materia in attuazione della riforma dei consorzi di bonifica, prevista dall'art. 27 del decreto-legge 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da

*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Per la provincia di Cosenza, la ripermetratura dei Consorzi di Bonifica è avvenuta già nel 2006.

Invece, per le province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, la suddetta ripermetratura è stata approvata dal Consiglio regionale, su proposta dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, con deliberazione n. 268 del 30 giugno 2008 ed è poi stata attuata con deliberazione della Giunta regionale n. 526 del 28 luglio 2008.

A seguito di tali provvedimenti, il numero complessivo dei Consorzi calabresi si è ridotto da 17 a 11.

Dunque, attualmente sono presenti 11 Consorzi così distribuiti tra le Province:

1) **nr. 4** per la provincia di **Cosenza**:

- consorzio di bonifica **Bacini del Tirreno cosentino**;
- consorzio di bonifica **Bacini dello Ionio Cosentino**;
- consorzio di bonifica **Bacini Meridionali del Cosentino**;
- consorzio di bonifica **Bacini settentrionali del Cosentino**

2) **nr. 2** per la provincia di **Catanzaro**:

- consorzio di bonifica **Ionio Catanzarese**;
- consorzio di bonifica **Tirreno Catanzarese**

3) **nr. 3** per la provincia di **Reggio Calabria**:

Consiglio regionale della Calabria - Via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965.880338 - 880223
e-mail:area.commissioni@consrc.it

*Consiglio regionale della Calabria*

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

- consorzio di bonifica **Alto Ionio Reggino**;
 - consorzio di bonifica **Basso Ionio Reggino**;
 - consorzio di bonifica **Tirreno Reggino**
- 4) **nr. 1** per la provincia di **Crotone**:
- consorzio di bonifica **Ionio Crotonese**;
- 5) **nr. 1** per la provincia di **Vibo Valentia**:
- consorzio di bonifica **Tirreno Vibonese**.

3. Organi e funzionamento dei Consorzi di Bonifica.

Sono organi dei Consorzi: il Consiglio dei delegati, la Deputazione amministrativa, il Presidente ed il Revisore unico dei conti.

Il **Consiglio dei delegati** è composto da 16 membri, dei quali uno in rappresentanza dei Comuni che ricadono nel comprensorio. Esso svolge i compiti stabiliti dallo Statuto, tra cui quello di deliberare i regolamenti per l'amministrazione, i bilanci ed i piani di classifica.

La **Deputazione amministrativa** è costituita da 5 membri, di cui uno è rappresentante della Regione. Tra i suoi componenti rientra il **Presidente**, che presiede e convoca la Deputazione ed il Consiglio ed assume la rappresentanza legale del Consorzio.

Il **Revisore unico dei conti** è l'organo di controllo del Consorzio, introdotto dalla l.r. n. 14/2017 in luogo del precedente Collegio dei revisori, composto da tre membri.

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

A questi organi, si aggiunge **l'Assemblea generale**, che è costituita dai soggetti titolari degli immobili iscritti nel Catasto consortile e che elegge i propri delegati al Consiglio.

Tutti gli organi durano in carica cinque anni.

Ciascun Consorzio è retto da uno **Statuto** che ne disciplina il funzionamento, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Compiti e funzioni dei Consorzi. Il ruolo della Regione.

Compito precipuo dei Consorzi è quello di provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica necessarie o utili per lo sviluppo e la valorizzazione dei terreni inclusi nei comprensori, come previsto sia dalla legge cornice del R.D. n. 215/1933 sia dal codice civile. Ogni Regione, nella sua disciplina di dettaglio, può poi attribuire ulteriori compiti agli enti in questione. Nella l.r. n. 11/2003, l'art. 16 attribuisce tra l'altro ai Consorzi di bonifica il compito di provvedere alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, nonché alle azioni di tutela del paesaggio agrario.

Gli interventi di bonifica vengono stabiliti sulla base del **Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio**, che la Giunta regionale approva ogni anno entro il 15 novembre, previo parere consultivo della Commissione consiliare

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

competente. A norma dell'art. 5 della l.r. n. 11/2003, il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste.

Secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica sono chiamati a contribuire, inoltre, gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.

Dal canto loro, i proprietari degli immobili situati nei comprensori concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo sia alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica stessa, nonché alla loro manutenzione ed esercizio; sia al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Come anticipato, la l.r. 9 maggio 2017, n. 13, nel modificare l'art. 23 della l.r. n. 11/2003, in linea con l'Intesa Stato- Regioni del 18.09.2008,

*Consiglio regionale della Calabria*AREA ASSISTENZA COMMISSIONI
Ufficio Commissione di vigilanza

I CONSORZI DI BONIFICA NELLA REGIONE CALABRIA

ha espressamente collegato l'obbligo al pagamento del contributo consortile, sussistente a carico del proprietario del terreno, al beneficio che questo trae dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica, inteso come conservazione o incremento del valore dell'immobile situato nel comprensorio a seguito della realizzazione delle medesime opere.

In virtù della funzione di controllo esercitata sui Consorzi dalla Regione, l'art. 35 della l.r. n. 11/2003, in caso di gravi irregolarità amministrative o di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, prevede che la Giunta, con propria deliberazione, provveda a sciogliere gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomini, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario. Questi è incaricato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti individuati nel decreto di nomina, posto che la gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Anche ai Consorzi di bonifica, inoltre, il legislatore regionale impone trasparenza e pubblicità degli atti nello svolgimento della loro attività programmatica ed amministrativa (art. 36).

Il Responsabile Ufficio Istruzione ed Assistenza tecnico legislativa**Avv. Mariarita Romeo**

Consiglio regionale della Calabria - Via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria

Tel. 0965.880338 - 880223

e-mail:area.commissioni@consrc.it

Cost. 27/12/1947

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà (39).

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

R.D. 13/02/1933, n. 215**Nuove norme per la bonifica integrale.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.**

Art. 1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente (3).

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE**TITOLO I****Della bonifica integrale**

1. 1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica (4).

(4) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO II**Delle bonifiche****Capo I****Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica**

2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica (5) (6).

(5) Vedi, anche, l'art. 53, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1^a categoria si provvede con legge (7); a quelli dei Comprensori di 2^a categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (8).

Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto (9).

(7) Con l'articolo unico, L. 8 gennaio 1952, n. 32, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, e D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264 e D.P.R. 27 aprile 1951, n. 265, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.

(8) Vedi D.C.P.S. 10 gennaio 1947, n. 319, che istituì un Comitato speciale per la bonifica.

(9) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1^a categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento (10) ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione (11) (12).

(10) Vedi nota all'epigrafe del R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

(11) Vedi anche D.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (13), s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (14) (15).

(13) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(14) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(15) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (16) (17).

(16) Così modificato dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

[.....]

TITOLO V
I consorzi di bonifica integrale
Capo I
I consorzi di bonifica (101)

54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

(101) Vedi D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro. Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opposenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 (102) (103).

(102) Vedi, anche, l'art. 8 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e il comma 36 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato (104).

(104) Vedi art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima (105).

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse (106).

(105) Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(106) Comma così modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali (107).

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti (108).

(107) Comma così modificato dall'art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(108) Vedi art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (109), che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuzione, principali e suppletivi (110);

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(109) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere a) e b) dell'art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere a) e b) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: a) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; b) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche L. 8 dicembre 1941, n. 1567, e D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

(110) I ruoli di contribuzione sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicialmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno (111).

(111) Vedi l'art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

65. ... (112).

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione (113) possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

(112) L'originario primo comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.

(113) Vedi nota 43 all'art. 63.

66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi (114) spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

(114) Vedi nota 43 all'art. 63.

67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 (115) per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiari nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

(115) Recante norme sul riordinamento degli usi civici.

68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

69. ... (116).

(116) Abrogato dall'art. 1, n. 4, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11**Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.*****(BUR n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)***

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 11 giugno 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22, 12 dicembre 2008, n. 40, 9 maggio 2017, n. 13 e 9 maggio 2017, n. 14)

TITOLO I**Bonifica e tutela del territorio rurale****Art. 1****(Finalità)**

1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2**(Oggetto)**

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;
- b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3**(Interventi di bonifica)**

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:
 - a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;

- b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
- c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
- d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
- e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
- f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
- g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
- h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
- i) le opere di sistemazione idrogeologica;
- l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
- n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
- o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere di bonifica)

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.
2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5

(Programma pluriennale)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere

espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.

2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.

4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;

b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.

5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6 **(U.R.B.I.)**

1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.

2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 7 **(Comitato Tecnico per la Bonifica)**

1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.

2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:

- a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;
- b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;

- c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;
- d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.

3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8

(Concorso finanziario alle spese per la bonifica,
oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.
2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica.

4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.

5. Le spese generali seguono le norme della legge n.109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate.

Art. 10 (Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00.

b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.

2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.

3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale.*¹

Art. 11 (Interventi di pubblica utilità)

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione,

¹ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; precedentemente così recitava:** “3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, nel limite massimo del 15 per cento.*».

direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.

2. E' fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.

3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.

4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12

(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II

Ordinamento dei consorzi di bonifica

CAPO I

Comprensori di bonifica

Art. 13

(Comprensori di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.
4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.
5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.
6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.
7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

Art. 14

(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.
3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura – sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

CAPO II

Consorzi di bonifica

Art. 15

(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16

(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:

- a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
- b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
- c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
- d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
- f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.

2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35.

Art. 17

(Partecipazione al Consorzio)

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24

2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;
- c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.

4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.

5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 18

(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

- a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
- b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19

(Convenzione con gli imprenditori agricoli)

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20

(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.

2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.
3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.
4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21

(Contributo regionale per le opere di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.
2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22

(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
 - b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
 - c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.
3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al

precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.

5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.²

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese³, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo rimosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili⁴ agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel

² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13; precedentemente così recitava: “1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.” Con ordinanza n. 570/17 del 24/03/2017, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della presente legge, nel testo previgente alle suindicate modifiche apportate dalla l.r. 13/2017.**

³ **L'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole “di cui al precedente comma 1”.**

⁴ **L'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole “, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, ”.**

*rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.*⁵

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:

- a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
- b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
- c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
- d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici⁶ derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.

3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.

7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

⁵Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, della l.r. 11 gennaio 2006, n. 16; precedentemente così recitava: "6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.».

⁶ L'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "diretti, indiretti e potenziali,".

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.
2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.
3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.
4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.
6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.
7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.

2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.
3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.
4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.
5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.
6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.
7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.
8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

CAPO III

Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 27

(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.
2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:
 - a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;
 - b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
 - c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;

d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

Art. 28
(Catasto consortile)

1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili *agricoli ed extragricoli*⁷ ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.
2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.
3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.
4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96.
5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

Art. 29
(Organi)

1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) *il Revisore unico dei conti*.⁸
2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.
3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I..

Art. 30
(Consiglio dei delegati)

⁷ L'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 aggiunge le parole "*agricoli ed extragricoli*".

⁸ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "d) *il Collegio dei Revisori dei conti*. "".

1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.
3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.
4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:
 - a) *(abrogata)*⁹;
 - b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
 - c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;
 - e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuzione consortile;
 - f) deliberare la stipulazione di mutui;
 - g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.
5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

Art. 31

(Deputazione amministrativa - Presidenza)

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
 - c) un rappresentante della Regione;
 - d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.
4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto

⁹**Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: “a) nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;”**

stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.

5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

Art. 32¹⁰

(Revisore unico dei conti)

1. *Il revisore unico dei conti:*

- a) è l'organo di controllo del consorzio;*
- b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;*
- c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.*

2. *Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.*

3. *Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.*

Art. 33

(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.

2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico

¹⁰ **Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; precedentemente così recitava:** “Art. 32 (Collegio dei Revisori dei conti) - 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente. 3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente. 4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati.”.

contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.

5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati.

6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.

7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.

8. La contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.

9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorzio per partita catastale.

10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 34

(Elezioni dei delegati al Consiglio)

1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.

2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.

3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque – ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.

4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.

5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.
6. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.
8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.
9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.
11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuenza.
13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuenza della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 13 bis. L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati.*¹¹
14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

Art. 35

(Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7; successivamente l'art. 9, comma 10, della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce le parole "10%" con le parole "15%" e sopprime le parole "da almeno tre anni".

1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.

2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Art. 36

(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37

(Impugnativa dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.

3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne

viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.

4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.

6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
- b) l'approvazione del conto consuntivo;
- c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
- d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
- e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
- f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
- g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
- h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39

(Bilanci)

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 40

(Statuto e regolamenti)

1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.

2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:

- a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
- b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.

4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.

5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 41

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.

3. Entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.

2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

Art. 43

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' abrogata la Legge Regionale n. 5/88. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 8 agosto 2008

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ Leggi
- ◆ Regolamenti
- ◆ Statuti

SEZIONE II

- ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
- ◆ Deliberazioni del Consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni della Giunta regionale
- ◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
- ◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione

SEZIONE II

- ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione
- ◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ Annunzi legali
- ◆ Avvisi di concorso

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE II

Regione Calabria

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 526 del 28 luglio 2008

Delibera del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 «Ri-perimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria» Adempimenti.

PARTE PRIMA

SEZIONE II

Regione Calabria

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 luglio 2008, n. 526

Delibera del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 «Ri-perimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria» - Adempimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le proprie delibere n. 764 del 12/12/2007 e n. 157 del 21/2/2008, recanti «Riperimetrazione dei Consorzi di Bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria», approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 268, adottata nella seduta del 30/6/2008.

RITENUTO di dover procedere all'attuazione della predetta delibera 268/08 del Consiglio Regionale provvedendo con la presente deliberazione a sciogliere gli organi statutari ordinari dei Consorzi che si vanno a sopprimere e a definire gli assetti istituzionali, nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire all'elezione degli Organi statutari di ciascun Consorzio e ripartire pro-quota i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi.

TENUTO CONTO che tale fase transitoria, il cui tempo viene complessivamente stimato in mesi dieci, è individuata nell'allegata relazione unita al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che in detta fase transitoria occorre individuare anche gli organi preposti alla gestione dei consorzi che si vanno a sopprimere nonché gli organi relativi alla gestione dei nuovi consorzi per consentire il realizzarsi dei definitivi assetti di questi ultimi.

EVIDENZIATO pertanto che, al fine di dare piena attuazione al predetto provvedimento, occorre:

— porre in essere gli adempimenti necessari per l'avvio del processo di ridelimitazione dei comprensori per come individuati, mediante l'istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica i cui Organi siano costituiti secondo quanto previsto dalla L.R. 11/03;

— procedere alla nomina dei Commissari liquidatori per i Consorzi oggetto di soppressione, al fine di garantire, negli ex comprensori, lo svolgimento dei compiti istituzionali di bonifica, oltre ad adempiere alle attività e ai compiti previsti nella fase transitoria e fino al raggiungimento dei definitivi assetti statutari degli istituenti nuovi consorzi di bonifica, così come risultano dalla nuova perimetrazione;

— procedere, per i nuovi Consorzi, alla nomina dei Commissari cui affidare l'incarico di definire gli assetti istituzionali, nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire alle elezioni degli organi statutari affidando altresì, agli stessi Commissari, per economia gestionale, l'incarico di Commissari liquidatori dei consorzi che si vanno a sopprimere;

— prevedere che ciascun Commissario sia per le funzioni di liquidazione, che per le funzioni relative ai nuovi perimetri, venga affiancato da un'unica Consulta nominata dallo stesso Commissario di intesa con le OO.PP.AA. La Consulta sarà composta da tre rappresentanti del mondo agricolo ed esprimerà parere obbligatorio ma non vincolante sulle materie che la Legge e/o lo Statuto demandano al Consiglio dei Delegati;

— prevedere che per i nuovi perimetri si provveda alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, affidando a tale organo l'incarico dei Revisori dei conti anche dei consorzi che si vanno a sopprimere fino a liquidazione avvenuta.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, On.le Prof. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto alla competente struttura, che attesta altresì la competenza regionale ai sensi della L.R. 34/02.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, da intendersi, in questa parte, integralmente richiamata e trascritta.

Sono soppressi:

1. nella provincia di Catanzaro, i Consorzi di Bonifica «Alli Punta delle Castella», «Piana di Santa Eufemia», «Alli Punta Copanello» e «Assi Soverato»;

2. nella provincia di Crotone, i Consorzi di Bonifica «Lipuda Fiume Nicà», «Bassa Valle del Neto» e «Castella-Capo Colonna»;

3. nella provincia di Reggio Calabria, i Consorzi di Bonifica «Caulonia», «Rosarno», «Versante Jonico Meridionale», «Cassello Zillastro» e «Area dello Stretto»;

4. nella provincia di Vibo Valentia, il Consorzio di Bonifica «Poro Mesima».

In virtù delle soppressioni dei consorzi gli organi statutari (Consiglio, Deputazione, Presidente del Consorzio e Collegio dei Revisori dei conti) cessano di diritto alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURC.

Sono istituiti:

a) nella provincia di Catanzaro, un consorzio di bonifica sulla fascia Ionica denominato «Ionio Catanzarese», con sede in Catanzaro (ex sede dei consorzi di bonifica raggruppati di Catanzaro) e uno sulla Fascia Tirrenica denominato «Tirreno Catanzarese», con sede in Lamezia Terme (ex sede del consorzio di bonifica Piana di Sant'Eufemia);

b) nella provincia di Crotone, un consorzio di Bonifica denominato «Ionio Crotone», con sede in Crotone (ex sede consorzi di bonifica raggruppati di Crotone);

c) nella provincia di Reggio Calabria, un consorzio di bonifica sulla fascia tirrenica denominato «Tirreno Reggino», con sede in Rosarno (ex sede consorzio di bonifica di Rosarno) e due sulla fascia ionica denominati, rispettivamente «Alto Ionio Reggino», con sede in Roccella Ionica (ex sede consorzio di bonifica di Caulonia) e «Basso Ionio Reggino» con sede in Reggio Calabria (ex sede consorzi di bonifica raggruppati di Reggio Calabria);

d) nella provincia di Vibo Valentia un consorzio denominato «Tirreno Vibonese», con sede in Vibo Valentia (ex sede consorzio di bonifica Poro Mesima).

I perimetri dei neo costituiti consorzi di bonifica sono quelli individuati nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008.

Di approvare la relazione, unita al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale con la quale definire gli assetti istituzionali, nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire alla elezione degli Organi statutari di ciascun consorzio per come delimitato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008 e ripartire pro-quota i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica.

Di stabilirsi in mesi dieci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il tempo occorrente per il realizzarsi degli adempimenti previsti nell'allegata relazione, quale fase di transizione per pervenire, entro il 31 maggio 2009, alla costituzione degli organi dei nuovi consorzi di bonifica mediante l'elezione degli stessi secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11/03.

Di nominare commissari dei neo costituiti consorzi i signori di seguito indicati sulla scorta di curriculum da cui emerge la provata esperienza in materia. L'incarico viene conferito fino al 31 maggio 2009, data entro la quale devono espletarsi le elezioni degli organi consortili ordinari e la liquidazione dei soppressi consorzi.

Di nominare:

— per il consorzio Ionio Crotone: *Giuseppe Megna*;

— per il consorzio Ionio Catanzarese: *Grazioso Manno*;

— per il consorzio Tirreno Catanzarese: *Giovambattista Macchione*;

— per il consorzio Tirreno Vibonese: *Paolo F.sco Lopreiato*;

— per il consorzio Tirreno Reggino: *Renato Carullo*;

— per il consorzio Alto Ionio Reggino: *Giuseppe Musco*;

— per il consorzio Basso Ionio Reggino: *Giandomenico Caridi*.

Di nominare il neo commissario del consorzio Ionio Crotone, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Lipuda Fiume Nicà», «Bassa Valle del Neto» e «Castella-Capo Colonna».

Di nominare il neo commissario del consorzio Ionio Catanzarese, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Alli Punta delle Castella», «Alli Punta Copanello» e «Assi Soverato».

Di nominare il neo commissario del consorzio Tirreno Catanzarese, commissario liquidatore del consorzio di bonifica «Piana di Sant'Eufemia».

Di nominare il neo commissario del consorzio Tirreno Vibonese, commissario liquidatore del consorzio di bonifica «Poros Mesima».

Di nominare il neo commissario del consorzio Tirreno Reggino, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Rosarno» e «Casello Zillastro».

Di nominare il neo commissario del consorzio Alto Ionio Reggino, commissario liquidatore del consorzio di bonifica di «Caulonia».

Di nominare il neo commissario del consorzio Basso Ionio Reggino, commissario liquidatore dei consorzi di bonifica «Versante Jonico Meridionale» e «Area dello Stretto».

I commissari come sopra nominati decadono automaticamente dall'incarico ove non provvedano, entro i termini di legge e di statuto alla convocazione delle assemblee ovvero alla data del 31 maggio 2009 ove non si sia dato svolgimento alle operazioni elettorali.

I commissari sopra nominati, in quanto liquidatori, sono incaricati di esercitare tutti gli atti degli organi ordinari oltre quelli necessari e connessi alla liquidazione degli Enti anti-perimetrazione sino al Decreto del Presidente della Giunta regionale di trasferimento dei rapporti ai neo costituiti consorzi.

A ciascun commissario, per tutti i compiti di cui sopra, sarà corrisposta un'unica indennità ed il trattamento di missione e trasferta pari a quella prevista dal Primo Presidente dell'ex raggruppamento dei Consorzi della Provincia di Catanzaro.

Di stabilire che ciascun Commissario sia per le funzioni di liquidazione, che per le funzioni relative ai nuovi perimetri, venga affiancato da un'unica Consulta nominata dallo stesso Commissario di intesa con le OO.PP.AA.. La Consulta sarà composta da tre rappresentanti del mondo agricolo ed esprimerà parere obbligatorio ma non vincolante sulle materie che la Legge e/o lo Statuto demandano al Consiglio dei Delegati.

Di stabilire che per i nuovi perimetri si provveda alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, affidando a tale organo l'incarico di Revisori dei conti anche dei consorzi che si vanno a sopprimere fino a liquidazione avvenuta.

Di demandare al presidente della Giunta regionale, una volta eletti gli organi statutari dei neo costituiti consorzi di sancire con proprio decreto e su proposta dell'assessore competente, la soppressione dei consorzi anti-perimetrazione e il trasferimento del personale, dei beni mobili, immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ai neo costituiti consorzi.

Di incaricare il dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione dell'adozione degli atti necessari finalizzati all'attuazione del presente provvedimento e di notificare la presente deliberazione a tutti i soggetti interessati.

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 6
Assessorato Agricoltura,
Foreste e Forestazione

RELAZIONE

Oggetto: Adempimenti relativi all'attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 268 del 30/6/2008

Premessa

I comprensori di bonifica, a mente di quanto disposto all'art. 13 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, operando nel senso indicato dalla norma e nell'intento, anche, di correggere talune anomalie che contrasceglavano la preesistente perimetrazione, ha ravvisato l'esigenza di individuare comprensori ove l'attività di bonifica si presenti nella sua interezza, coniugando interventi idraulici di sistemazione e conservazione del territorio, dell'ambiente e di sviluppo dell'agricoltura con interventi idraulici e reti di colo e con attività di erogazione di servizi attraverso infrastrutture consortili gestite in maniera unica ed omogenea sul territorio ricadente in ciascun perimetro consortile. Il tutto coniugato con l'ulteriore obiettivo di riduzione dei costi di gestione che trova concreto conseguimento attraverso la ridelimitazione dei perimetri Consortili di cui alla presente relazione che riduce da 13 a 7 il numero dei Consorzi interessati e così, il sistema consortile calabrese il cui numero complessivo di Consorzi passa da 17 a 11.

Per le suesposte motivazioni, l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ha provveduto a ridisegnare i nuovi comprensori anche nelle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria che sono stati approvati dal Consiglio Regionale con delibera n. 268 adottata nella seduta del 30/6/2008. Per la Provincia di Cosenza, invece, la ripermetrazione dei Consorzi di Bonifica è già avvenuta nell'anno 2006.

Soppressione dei Consorzi e ridelimitazione dei comprensori di bonifica delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 764 del 12/12/2007 e n. 157 del 21/2/2008, veniva avanzata al Consiglio Regionale la proposta di delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica, soppressione dei preesistenti Consorzi e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica.

La ridelimitazione è stata approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 268 adottata nella seduta del 30/6/2008.

Fase transitoria

Al fine di consentire il definitivo assetto, attraverso l'elezione degli Organi di amministrazione ordinaria previsti dagli statuti consortili vigenti, vi è la necessità di prevedere una fase transitoria per la costituzione dei consorzi di bonifica secondo i nuovi perimetri consortili approvati.

Gli adempimenti che occorre si realizzino in tale fase, da effettuarsi di concerto con il competente Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, si sintetizzano come di seguito:

1) redigere, entro 60 giorni dalla nomina, un rapporto sulla situazione patrimoniale e debitoria e sui rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica;

2) realizzazione della cartografia catastale dei nuovi perimetri e costituzione del catasto degli immobili. Sul piano operativo, l'attività sarà svolta da uno o più tecnici di ciascun Consorzio;

3) stima del gettito contributivo del comprensorio soppresso e dell'ex perimetro di appartenenza. Sul piano operativo, la stima sarà redatta per ciascuno ambito provinciale dalla commissione dei tecnici di cui al punto 2) integrata dal responsabile dell'ufficio Tributi di ciascun Consorzio;

4) progetto di ripartizione tra i Consorzi in funzione della contribuzione trasferita, dei rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica, per come risultanti dalle attività di liquidazione, dei beni mobili, immobili e del personale, con la redazione, per ciascun consorzio, di un piano industriale.

Programma temporale delle attività

Le attività previste ai punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente relazione.

Nei successivi 90 giorni, i Commissari dei nuovi perimetri, d'intesa con le Organizzazioni Professionali, acquisita la ricogni-

zione di tutti i rapporti, rassegheranno alla Regione un progetto di ripartizione dei rapporti ed un piano industriale per ciascun consorzio.

Il piano sarà trasmesso all'Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione e sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'acquisizione agli atti dell'Assessorato.

Contestualmente all'approvazione del piano, i Commissari avvieranno le operazioni elettorali in ciascun comprensorio che dovranno concludersi il 31 maggio 2009. Il requisito per ciascun consorzio previsto dagli statuti consortili di essere in regola con i pagamenti dei tributi consortili al fine di poter esercitare il diritto di voto è da riferirsi, nel caso specifico, al ruolo emesso dal consorzio nel cui comprensorio ricadeva l'immobile del consorzio prima della ripermetrazione. Nel caso di immobili non ricadenti in aree non appartenenti in precedenza a perimetri consortili il commissario emetterà un ruolo per l'anno i corso e solo per dette aree, in tal caso il requisito di essere in regola con i tributi sarà assolto dall'aver pagato la prima rata del ruolo.

Alla conclusione delle operazioni elettorali si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale a sancire la soppressione dei Consorzi ante-perimetrazione ed il trasferimento del personale, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ai nuovi costituiti Consorzi.

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Calabretta

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica.

Intesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Repertorio Atti n. 184/ESC /CSR del 18 settembre 2008.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 18 settembre 2008:

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede per le Regioni la facoltà di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di Bonifica, secondo criteri definiti d'intesa con questa Conferenza;

VISTO il testo in esame trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 1937, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 7 marzo 2008 e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 11 marzo del corrente anno con nota protocollo n. 1512, che propone l'individuazione dei criteri per il riordino dei Consorzi, tenuto conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale;

CONSIDERATO che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo 2008, l'argomento, affrontato tra le questioni "Varie ed eventuali", è stato rinviato, su richiesta degli Assessori regionali, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, per necessità di approfondimenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 settembre 2008, nel corso della quale è stato esaminato un documento alternativo alla versione ministeriale originaria, predisposto dagli Assessori regionali, sul quale sono state concordate alcune modifiche con la conclusione di un avviso tecnico favorevole all'intesa, fatto salvo il rinvio alla sede politica della formulazione della lettera a) del punto 3;

VISTO il nuovo testo opportunamente emendato con le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero competente il 9 settembre 2008 con nota protocollo n. 5632 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome in data 10 settembre del corrente anno con nota protocollo n. 3685;

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 settembre 2008, il provvedimento è stato nuovamente sottoposto alla valutazione degli Assessori regionali competenti per materia, con esito favorevole all'intesa con le modifiche concordate in sede tecnica e con la determinazione di utilizzare, al punto 3 lettera a), le parole "che si amministrano" e non l'espressione "retti dal principio dell'autogoverno amministrandosi", e con l'ulteriore richiesta dell'Assessore della Regione Basilicata, accolta dal rappresentante del Ministro

[Firma]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

competente, di inserire nel testo la frase, "Tuttavia per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografia della regione, si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee."

PRESO ATTO che nella nuova stesura, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 16 settembre 2008 con nota protocollo n. 5822 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata il successivo 17 settembre del corrente anno alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3795, risultano inserite le modifiche concordate nella sopra richiamata seduta del citato Comitato;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l'avviso favorevole stipula dell'intesa sul testo così come definito nella seduta del ricordato Comitato dell'11 settembre 2008

SANCISCE INTESA

sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

LEADER REGIONALI E LOCALI REGIONI AUTONOME

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE N. 248/2007,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 31/2008**

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

18 settembre 2008

2.

**Articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato
con la legge di conversione n. 31/2008 e con il dl 113/2008**

"1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai medesimi Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

"1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati".

3.

PREMESSA

Il sopratrascritto art. 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art.10 del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti, di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve rispettarsi il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art. 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art. 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta, redatta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prende a riferimento una serie di criteri che tengono conto delle profonde trasformazioni socio-economiche e territoriali intervenute nel nostro Paese, le quali hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze. In tale contesto, la bonifica ha quindi assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale

4.

in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

FUNZIONI DI GOVERNO E GESTIONE

Compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazioni delle azioni.

I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al punto 4.

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI

I criteri che seguono tengono conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale e concernono quegli aspetti della disciplina qualificanti per un intervento di riordino.

1) Comprensori di bonifica

a. L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque*.

b. In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adequata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio.

* Per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee
--

5.

2) Pianificazione

- a. La Regione disciplina le modalità per l'adozione o l'approvazione del "Piano generale di bonifica e di tutela del territorio", proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare.
- b. Le Regioni disciplinano, altresì, il coordinamento tra il piano di cui al precedente comma e gli altri strumenti di pianificazione territoriale (piani di bacino, piani urbanistici, piani di tutela delle acque, ecc.).

3) Soggetti

- a. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
- b. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo collegiale di base, è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza.
- c. In ogni comprensorio di bonifica definito secondo quanto previsto al precedente punto 1 a) non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

4) Compiti e funzioni dei Consorzi

- a. I Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.
- b. Ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 152/2006, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei

6.

corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.

c. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

5) Organi

a. I consorziati contribuenti eleggono i componenti dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3).

b. Le disposizioni relative alle modalità di elezione dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3) devono tendere a garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

c. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica.

d. Le Regioni valutano l'esigenza di assicurare una rappresentanza pubblica negli Organi collegiali di base dei Consorzi.

6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

d. Il beneficio, ove presente è distinto in:

7.

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;
6. i contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

7) Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli

- a. Allo scopo di realizzare sinergie con riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi di bonifica e gli enti locali, le Regioni possono promuovere accordi di programma tra Consorzi di bonifica ed enti locali. Possono inoltre definirsi intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e per la tutela dell'ambiente, nel rispetto delle normative specifiche.
- b. Alla scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti al registro delle imprese.

8.

8) Trasparenza ed informazione

I Consorzi di bonifica devono agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione assicurando altresì costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte.

9) Vigilanza e controllo interno di gestione

- a. La vigilanza e il controllo dei Consorzi di bonifica compete alle Regioni che le disciplinano con apposite norme.
- b. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

10) Norma finale

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **160/2018**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente LATTANZI - Redattore AMATO

Camera di Consiglio del **06/06/2018** Decisione del **06/06/2018**

Deposito del **17/07/2018** Pubblicazione in G. U. **25/07/2018**

Norme impugnate: Artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11/01/2017, n. 1.

Massime:

Atti decisi: **ord. 141/2017**

SENTENZA N. 160

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio).

1.1.– In particolare, l'art. 2 prevede, al primo comma, che «[...] l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata"».

L'art. 31 dispone che, con l'entrata in vigore della medesima legge reg. n. 1 del 2017, «[...] il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con D.P.R. 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi [...]».

L'art. 32 disciplina la gestione transitoria delle attività consortili, stabilendo che fino al 31 dicembre 2017 i disciolti consorzi continuino a svolgere tutte le attività e funzioni statutarie.

Infine, l'art. 33, al primo comma, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 subentra:

a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi;

b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle specifiche opere spettanti all'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata;

c) nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel Comune di Potenza; l'inventario di detti immobili sarà redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal commissario liquidatore e sarà reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione;

d) nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi».

Il secondo comma del medesimo art. 33 prevede, inoltre, che «Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 nei ruoli organici dei disciolti consorzi è trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio di bonifica [...]».

2.– Il TAR Basilicata è chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario Valle d'Agri avverso alcuni atti applicativi della legge censurata, relativi alla nomina del commissario unico liquidatore e della consulta del nuovo consorzio di bonifica.

2.1.– Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate violerebbero in primo luogo l'art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con i principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio, ed in particolare con il principio – desumibile dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

(Nuove norme per la bonifica integrale) – della concorrenza dell'intervento pubblico e privato, la quale si manifesta nella compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario.

2.2.– Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 18 Cost., poiché sarebbe invasa la competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile con l'esclusione della facoltà dei privati, proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di associarsi in consorzio, come previsto dall'art. 71 del r.d. n. 215 del 1933 e dall'art. 863 codice civile.

2.3.– Le disposizioni censurate si porrebbero, altresì, in contrasto con gli artt. 41, 42 e 43, Cost. poiché la successione del neoistituito Consorzio di bonifica della Basilicata nei rapporti giuridici e amministrativi dei consorzi soppressi, ivi compresa la titolarità dei beni eventualmente posseduti, avverrebbe al di fuori di una procedura ablativa per ragioni di interesse pubblico e senza alcuna corresponsione di indennizzi.

2.4.– Ad avviso del giudice a quo, sarebbe, infine, violato l'art. 118, quarto comma, Cost., secondo il quale le Regioni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3.– La Regione Basilicata ha omesso di svolgere qualsiasi attività difensiva nell'ambito del giudizio dinnanzi a questa Corte.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio).

1.1.– In particolare, l'art. 2 prevede, al primo comma, che «[...] l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato “Consorzio di Bonifica della Basilicata”».

L'art. 31 dispone che, con l'entrata in vigore della medesima legge reg. n. 1 del 2017, i Consorzi di bonifica Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano ed Alta Val d'Agri, nonché il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, «sono sciolti e posti in liquidazione. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi e di cui al precedente art. 29, comma 4».

L'art. 32 disciplina la gestione transitoria delle attività consortili, stabilendo che fino al 31 dicembre 2017 i disciolti consorzi continuino a svolgere tutte le attività e funzioni statutarie.

Infine, l'art. 33 prevede che «1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 subentra:

a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi;

b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle specifiche opere spettanti all'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata;

c) nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel Comune di Potenza; l'inventario di detti immobili sarà redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal commissario liquidatore e sarà reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione;

d) nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi».

I successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 33 regolano il trasferimento del personale dei disciolti consorzi nei ruoli organici del nuovo consorzio di bonifica.

2.– In via preliminare, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017.

Ancorché le censure del rimettente siano formalmente indirizzate verso il complessivo dettato normativo dell'art. 33, tuttavia le argomentazioni illustrate nell'ordinanza sono espressamente riferite al solo primo comma di tale disposizione. Viceversa, nessuna osservazione è stata formulata dal giudice a quo in ordine alla ulteriore disciplina dettata dai successivi commi 2, 3 e 4. In particolare, difetta qualsiasi riferimento ai contenuti normativi specificamente introdotti da tali disposizioni e, a fortiori, manca qualsiasi argomentazione a sostegno delle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

3.– Le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017 non sono fondate.

3.1.– L'art. 2 prevede, al primo comma, che «[...] l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata"». A tale disposizione si connettono, sia la previsione, contenuta nell'art. 31, dello scioglimento e della liquidazione dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario insistenti sul territorio regionale, sia quella di cui all'art. 32, il quale dispone che in via transitoria, sino al 31 dicembre 2017, i disciolti consorzi continuino a svolgere le proprie attività e funzioni statutarie.

La disciplina in esame risponde alle finalità, espressamente dichiarate nell'incipit dell'art. 1, «della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale».

Con l'art. 2 in esame, la Regione Basilicata ha dunque previsto l'inclusione dell'intero territorio regionale all'interno di un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio. Come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge, il legislatore regionale ha in questo modo provveduto alla riforma dei consorzi di bonifica, prevista dall'art. 27 del decreto-legge 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dando attuazione ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta il 18 settembre 2008 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della valutazione di legittimità delle disposizioni in esame, rileva in primo luogo la previsione di cui al punto n. 1) dell'intesa sopra richiamata, dedicato ai «Comprensori di bonifica». Esso prevede che «L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire

azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque [...] In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio».

Il potere regionale di delimitare i comprensori di bonifica e di provvedere alla loro unificazione è altresì riconosciuto al punto 3, lettera c), della medesima intesa, laddove si prevede che «più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica».

Con particolare riferimento alla specifica realtà territoriale della Regione Basilicata, va rilevato che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 settembre 2008, è stata accolta la richiesta dell'assessore della Regione Basilicata di inserire, nel testo approvato della stessa intesa, il riconoscimento che «[...] per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica della regione, si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee».

Con la disciplina censurata dal rimettente, il legislatore regionale ha, quindi, ritenuto di realizzare gli obiettivi stabiliti dalla legge statale – specificati nei criteri attuativi approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – attraverso l'istituzione di un unico consorzio di bonifica avente competenza sull'intero territorio regionale.

3.1.1.– L'unificazione dei comprensori dei consorzi di bonifica realizzata dalla Regione Basilicata appare coerente con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della specialità degli interventi in materia di bonifica.

Dall'art. 1, secondo comma, del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché dall'art. 857 del codice civile, è infatti ricavabile una regola generale, alla cui osservanza non può sottrarsi l'esercizio delle competenze regionali in questa materia. In base ad essa, l'imposizione dei vincoli di bonifica può avvenire soltanto in dipendenza di una concreta esigenza di trasformazione del territorio, comprovata attraverso un'adeguata istruttoria.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il carattere intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola in duplice senso: a) come specialità degli interventi, da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate, dirette alla bonifica e al miglioramento fondiario; b) come operatività della bonifica stessa in relazione a un determinato territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, il quale deve riferirsi a un'area suscettibile di trasformazione a fini di valorizzazione o, più semplicemente, di conservazione» (sentenza n. 66 del 1992; in termini analoghi, sentenza n. 326 del 1998).

Nella legge della Regione Basilicata n. 1 del 2017, la determinazione del comprensorio di bonifica risulta prodromica rispetto all'adozione del piano generale di bonifica, previsto dall'art. 3 della stessa legge. Infatti, è attraverso lo strumento del piano di bonifica che la Regione provvede a definire «le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali» (art. 3, comma 2, lettera d), nonché «le principali attività, opere e interventi da attuare con i tempi e le risorse di massima necessari» (art. 3, comma 2, lettera e). Esso è «attuato mediante programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione predisposti dal Consorzio di bonifica ed approvati dalla Giunta regionale».

L'unificazione del comprensorio di bonifica, prevista dal legislatore della Regione Basilicata, non comporta, quindi, una generalizzata sottoposizione del territorio ai vincoli di bonifica e non contrasta con la natura settoriale delle attività in materia di bonifica. Né è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione all'uso da parte della Regione Basilicata dello strumento legislativo, anziché del procedimento amministrativo, con tutte le implicazioni che l'adozione di tale procedimento avrebbe portato con sé per la tutela degli interessi coinvolti.

Del resto, già nella richiamata sentenza n. 66 del 1992, è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative»), nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica di seconda categoria.

In questa occasione, è stato affermato che «[...] pur configurando la disposizione impugnata un'ipotesi di legge-provvedimento, [...] l'estensione della classificazione come area di bonifica all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna [...] non è contraria ai principi fondamentali stabiliti in materia di bonifica dalla legislazione statale».

Neppure nel caso in esame sussiste, dunque, la denunciata incompatibilità della disposizione censurata con il principio di specialità degli interventi, inteso quale necessaria correlazione tra questi stessi interventi e le concrete esigenze di trasformazione di un determinato territorio.

3.2.– D'altra parte, lo scioglimento del consorzio di miglioramento fondiario e la contestuale costituzione del consorzio di bonifica della Basilicata non determinano la violazione del diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento fondiario, garantito, secondo il rimettente, dall'ordinamento civile, che è riservato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla potestà esclusiva dello Stato, né del diritto di associarsi liberamente, sancito dall'art. 18 Cost., e neppure del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, Cost.

Va escluso, infatti, che dall'assunzione di tutte le attività e le funzioni dei preesistenti consorzi in capo a quello istituito dall'art. 2 della legge reg. in esame discenda alcun divieto per i soggetti privati interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio. Viceversa, il tenore letterale delle disposizioni censurate, interpretate alla luce dei principi costituzionali, comporta soltanto la soppressione dell'esistente consorzio di miglioramento fondiario, ricorrente nel giudizio a quo.

L'accentramento delle funzioni ed attività dei preesistenti consorzi in un unico consorzio di bonifica di dimensione regionale ha riguardo, infatti, all'assetto esistente, senza che ciò pregiudichi o comprima il futuro dispiegarsi dell'autonomia privata in forme consortili, anche nel settore del miglioramento fondiario. Le disposizioni censurate non escludono la possibilità per i soggetti privati di costituire nuovi consorzi di miglioramento fondiario.

3.3.– Da quanto precede discende anche la non fondatezza della censura relativa alla violazione del principio fondamentale della necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica (sentenze n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992).

Nel caso in esame, non essendo preclusa la possibilità di costituire nuovi consorzi di miglioramento fondiario, risulta rispettato il principio della compresenza di enti pubblici, quali i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, quali i consorzi di miglioramento fondiario.

4.– È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 1 del 2017, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost.

La disposizione censurata prevede il subentro del nuovo consorzio unico della Basilicata in tutte le attività e funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi: nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere pubbliche di bonifica ed irrigazione presenti sul territorio regionale, nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, nonché nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali, anche registrati, già nella disponibilità dei preesistenti consorzi.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge regionale in esame si afferma espressamente che «Lo scioglimento e la messa in liquidazione consente al nuovo Consorzio di partire senza la zavorra dei debiti e del contenzioso e consente altresì di partire con un bilancio spurgo di residui».

La disciplina della fase liquidatoria dei preesistenti consorzi, contenuta nel censurato art. 33, comma 1, appare coerente con questi obiettivi. Esso tuttavia regola la liquidazione secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati. La disposizione in esame prevede, infatti, la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata.

L'art. 33, comma 1, lettera c), prevede in particolare che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 1 del 2017, il commissario liquidatore provveda alla redazione dell'inventario degli immobili dei preesistenti consorzi. La medesima disposizione stabilisce che l'inventario sia «reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione».

Il trasferimento dell'attivo patrimoniale concerne anche tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione presenti sul territorio regionale, compresi gli impianti e le infrastrutture, previsti dal precedente art. 4 (art. 33, comma 1, lettera b), nonché «tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi» (art. 33, comma 1, lettera d).

In questo modo, il legislatore regionale ha introdotto una limitazione al soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori (artt. 2614 e 2615 cod. civ.).

L'art. 33, primo comma, in esame ha, dunque, regolato l'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati, con una disciplina contrastante con quella stabilita dalla legge dello Stato, che è l'unica, ai sensi dell'art. 42 Cost., competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. L'ineludibile uniformità su tutto il territorio nazionale di tale disciplina, nonché dei suoi contenuti, la collocano in quell'ordinamento civile che, non a caso, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è materia di competenza esclusiva dello Stato.

La dichiarazione di illegittimità dell'art. 33, primo comma, non incide sulla previsione del termine del 1° gennaio 2018, richiamato dal secondo comma dell'art. 33, ai fini del trasferimento del personale.

Rimangono assorbite le ulteriori censure del rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **326/1998**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente VASSALLI - Redattore

Udienza Pubblica del **30/06/1998** Decisione del **14/07/1998**

Deposito del **24/07/1998** Pubblicazione in G. U. **29/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24210 24279 24280 24290**

Atti decisi:

N. 326

SENTENZA 14-24 LUGLIO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica), promossi con ordinanze emesse l'11 novembre 1997 (n. 8 ordinanze) e il 21 ottobre 1997, rispettivamente iscritte ai nn. 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 246 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione della regione Marche, di Bassotti Domenico ed altri, del Consorzio di Bonifica dell'Aso ed altri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Andrea Calzolaio e Ranieri Felici per Bassotti Domenico ed altri, Alessandro Pace e Giovanni Compagno per il Consorzio di Bonifica dell'Aso ed altri, l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. - Con otto ordinanze di analogo tenore, emesse l'11 novembre 1997 (r.o. nn. da 238 a 245 del 1998), il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 44, 97 e 117 della Costituzione, della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica), "sia nel suo testo integrale, sia in particolare nei suoi articoli 3 (specialmente terzo comma), 4, 7, 8, 9, 13". L'autorità remittente premette che la legge regionale in questione ha disposto la soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente sul territorio della regione e il trasferimento delle loro funzioni alla provincia, passando per una fase di liquidazione affidata ad appositi commissari. Alcuni consorzi, nonché alcune persone nella qualità di amministratori degli stessi e in quella di consorziati, hanno impugnato una delibera della giunta regionale che costituisce un gruppo di lavoro per avviare la concreta estinzione dei consorzi, e il relativo atto di trasmissione, chiedendone la sospensione, negata dal TAR adito. Giudicando in sede di appello contro l'ordinanza del TAR di diniego della sospensione per assenza del danno, il Consiglio di Stato ritiene che si potrebbe invece "intravedere già in atto la situazione di danno accampata", ma che il testo della legge regionale impedirebbe di considerare sussistente il fumus di fondatezza dei ricorsi, onde anche nella fase cautelare in corso si presenterebbe come rilevante la questione di legittimità costituzionale della predetta legge.

Ricordato come essa fosse stata già impugnata, prima della sua promulgazione, dal Governo, ma con ricorso giudicato inammissibile per tardività del deposito, il Consiglio di Stato afferma di condividere, nella prospettiva di una pronuncia di non manifesta infondatezza, le argomentazioni rappresentate in quella sede dal Governo. In primo luogo, la legge regionale non sarebbe conforme all'art. 117 della Costituzione, in quanto essa trasferisce alle province funzioni e poteri per la realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione, che gli artt. 13, 14 e 59 del r.d. n. 215 del 1933, sulla bonifica, e l'art. 27 della legge n. 36 del 1994 sulla gestione delle acque attribuirebbero ai consorzi di bonifica, con disposizioni che, per quanto riguarda la legislazione del 1933, questa Corte avrebbe già individuato, con la sentenza n. 66 del 1992, come recanti principi fondamentali della materia. In secondo luogo, il trasferimento delle funzioni dei consorzi alla provincia (prevedendosi che, per i consorzi con circoscrizione eccedente quella provinciale, esse siano attribuite alla provincia dove è posta la maggior parte del territorio interessato) violerebbe un principio emergente dall'art. 14 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, posto che non vi è corrispondenza fra circoscrizione provinciale e bacino idrico, nel cui ambito si esercitano le funzioni dei consorzi di bonifica: ciò che potrebbe altresì portare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, dato che la provincia potrebbe essere indotta a favorire la parte di territorio consortile rientrante nella sua circoscrizione, dovendosi prevedere l'insorgere di contrasti nell'ambito del bacino. In terzo luogo, le norme che più specificamente prevedono la soppressione dei consorzi sarebbero in contrasto con il principio della legislazione statale desumibile dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale consente bensì alla regione la soppressione di singoli consorzi, ma non sembrerebbe permettere la eliminazione dell'intera categoria di enti, cui sarebbe riconosciuto un ruolo istituzionale per la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la gestione del patrimonio idrico. In quarto luogo, l'art. 4 della legge regionale (che prevede l'istituzione presso ogni provincia di un comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica) violerebbe il principio della legislazione statale ricavabile dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto alle regioni sarebbero state trasferite le sole funzioni statali concernenti i consorzi di bonifica, non anche quelle dei consorzi stessi. Tali enti dovrebbero essere individuati come strumenti di autogoverno della categoria dei proprietari interessati, mentre la disposizione regionale affiderebbe a questi un ruolo non più operativo e di gestione, ma di semplice consultazione. Al riguardo il giudice a quo osserva che i consorzi di bonifica, considerati dalla regione esclusivamente enti strumentali della stessa, alla stregua del r.d. n. 215 del 1933 sarebbero invece anche e principalmente enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta, da parte

dei proprietari, delle funzioni di bonifica e di irrigazione. Di qui deriverebbe altresì un contrasto con gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, che dettano i principi di libera iniziativa economica, di garanzia della proprietà, di equità nei rapporti sociali e di razionale sfruttamento del suolo in agricoltura, pur "nel quadro della disciplina parapubblicistica della proprietà terriera", poiché i proprietari vedrebbero drasticamente ridotta la loro partecipazione alla costruzione e conduzione di opere incidenti sullo sfruttamento delle loro terre. Infine, la violazione dei principi della legislazione statale in materia di bonifica comporterebbe anche violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, non avendo giustificazione un diverso trattamento delle opere di bonifica a seconda che esse riguardino il territorio della regione Marche o quello di altre regioni.

2. - Nel corso di un giudizio promosso da un consorzio di bonifica e da due consorziati per l'annullamento della delibera regionale di nomina del commissario liquidatore dello stesso consorzio, il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1997 (r.o. n. 246 del 1998), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri. L'ordinanza è motivata con le stesse considerazioni esposte nelle ordinanze cui si è fatto riferimento al paragrafo precedente.

3. - In tutti i giudizi si è costituita la regione Marche, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

In particolare, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 245 r.o. 1998, la regione sostiene che il trasferimento alle Province delle funzioni relative alla realizzazione delle opere di bonifica non viola l'art. 117 della Costituzione in quanto non sarebbe dato rinvenire nella legislazione statale un principio fondamentale che impedisca tale trasferimento. Infatti le funzioni relative alla esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica sarebbero attribuite dal r.d. n. 215 del 1933 allo Stato, con la possibilità di utilizzare mediante concessione i consorzi dei proprietari. Questi ultimi dunque non sarebbero titolari dell'attività ma solo concessionari: non vi sarebbero funzioni proprie dei consorzi, che sarebbero enti strumentali per l'esercizio di funzioni che restavano nella titolarità dello Stato. Tale titolarità, con il d.P.R. n. 616 del 1977 (artt. 50, 66 e 73), sarebbe passata interamente alle regioni, le quali possono avvalersi dei consorzi ai fini dell'esecuzione delle opere di bonifica, qualora non vi procedano direttamente. Non vi sarebbe dunque nell'ordinamento un principio fondamentale che attribuisca ai consorzi la titolarità delle competenze in materia di bonifica. La legge regionale impugnata sarebbe pienamente conforme ai nuovi principi della autonomia locale stabiliti dalla legge n. 59 del 1997, che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché di tutte le funzioni e i compiti localizzabili nei rispettivi territori, in atto esercitati da amministrazioni dello Stato ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici (art. 1, comma 2), e in particolare il conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, e quindi anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui (art. 4). La legge regionale avrebbe dato attuazione ai principi di semplificazione organizzativa e di decentramento amministrativo stabiliti dalla legge n. 59 del 1997. Né si potrebbe richiamarsi all'art. 27 della legge n. 36 del 1994, che circoscriverebbe l'autonomia dei consorzi di bonifica nell'ambito delle competenze definite dalla legge, senza stabilire a loro favore alcuna riserva di attività.

I consorzi non sarebbero dunque enti necessari; la sentenza n. 66 del 1992 di questa Corte avrebbe precisato che i principi fondamentali della materia riguardano esclusivamente il carattere settoriale delle attività di bonifica, e dunque la specialità degli interventi relativi, da realizzare sulla base di un piano, e l'operatività della bonifica in relazione ad un determinato territorio avente caratteristiche idrogeologiche omogenee. La regione, titolare dei poteri in tema di organizzazione, gestione e realizzazione delle opere di bonifica, ben potrebbe delegare alle province tali funzioni, che si inquadrano nell'ambito delle funzioni di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, e di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, che secondo l'art. 14 della legge n. 142 del 1990 spettano appunto alle province.

La regione contesta poi che la delega delle funzioni alle province possa trovare ostacolo nel carattere superprovinciale di taluni dei consorzi soppressi. Infatti la legge regionale, prevedendo l'esercizio delle funzioni da parte della provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino, e la consultazione

delle altre province interessate, metterebbe in atto un meccanismo che concilia in modo equilibrato le esigenze del bacino con i limiti territoriali dell'ente provinciale: la concentrazione delle competenze in un unico ente darebbe attuazione al principio del buon andamento dell'amministrazione. Sotto altro profilo, la regione osserva che la soppressione dei consorzi di bonifica è conforme ai principi stabiliti dal d.P.R. n. 616 del 1977, che all'art. 13 prevede i poteri della regione nei confronti degli enti da essa dipendenti, quali dovrebbero qualificarsi i consorzi in quanto concessionari di un'attività la cui titolarità spetta alla regione, poteri fra cui dovrebbe ritenersi compreso anche quello di sopprimere gli enti stessi, organizzando diversamente l'attività di bonifica. Quanto alla rappresentanza dei proprietari, dal r.d. n. 215 del 1933 non si ricaverebbe un principio di rappresentanza necessaria dei soggetti interessati alle opere di bonifica in forma di autogoverno, ma solo la finalità del coinvolgimento dei soggetti interessati nello svolgimento di funzioni pubbliche, coinvolgimento che potrebbe essere realizzato anche con formule diverse da quelle previste per la composizione degli organi consortili. Il sistema adottato dalla regione Marche non escluderebbe la rappresentanza dei proprietari e non sarebbe in contrasto con i principi espressi dall'art. 44 della Costituzione, che consente di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. Infine, secondo la regione, il trasferimento alle province delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica sarebbe legittimo anche con riferimento al principio di eguaglianza, in quanto ciascuna regione avrebbe la possibilità di individuare soluzioni legislative coerenti con gli interessi della comunità regionale, e di adeguare la normativa nazionale alla specialità del proprio territorio. La legge impugnata non comprometterebbe l'impianto della legge statale né sarebbe contraddittoria rispetto ai valori perseguiti dal legislatore statale, onde non sarebbe violato il principio di ragionevolezza; d'altra parte, negare la possibilità per la regione di realizzare soluzioni normative modellate sui propri interessi equivarrebbe a negare in radice la stessa potestà normativa regionale.

4. - Si sono costituiti, con memorie di identico contenuto, i ricorrenti nei giudizi di cui alle ordinanze dal n. 238 al n. 245 r.o. 1998, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta in tutti i suoi profili. Richiamate le norme delle leggi statali sulle funzioni dei consorzi, le parti affermano che dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977 si desume che alle regioni sono state trasferite le funzioni già esercitate dallo Stato relativamente ai consorzi, ma non le funzioni dei consorzi, onde la regione non potrebbe sopprimere l'intera categoria degli enti in questione, istituiti con legge statale.

Le parti osservano che nella sentenza n. 66 del 1992 di questa Corte i consorzi vengono indicati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, risanamento delle acque, gestione del patrimonio idrico e tutela dei connessi aspetti ambientali; e che il legislatore statale, anche dopo il trasferimento di funzioni alle regioni, ha continuato a contemplare e disciplinare i consorzi, considerandoli enti essenziali: in proposito si ricordano la legge n. 183 del 1989 e la legge n. 36 del 1994. Inoltre la legge n. 59 del 1997, all'art. 1, comma 4, lettera c), avrebbe riservato allo Stato i compiti relativi alla difesa del suolo, nel cui ambito si inserisce l'attività dei consorzi di bonifica. L'art. 117 della Costituzione sarebbe altresì violato in quanto la legge, prevedendo che la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino eserciti le funzioni del consorzio soppresso, non avrebbe rispettato il principio in base al quale la provincia può essere titolare di funzioni solo rispetto al territorio provinciale. Il sistema sarebbe anche privo di coerenza, poiché, essendo i bacini quasi sempre interprovinciali, sono da prevedersi conflitti che non gioverebbero alle opere di bonifica, con violazione anche del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Sotto un diverso profilo, le parti sostengono che i consorzi non sono enti "pararegionali", ma enti autonomi esponenziali della categoria interessata e di autogoverno ai fini della gestione delle aziende e delle opere di bonifica, dotati del potere di imporre contributi ai proprietari consorziati. Essi dunque non sarebbero enti strumentali della regione, come dimostrerebbero le affermazioni giurisprudenziali circa la loro natura di enti pubblici economici, sottratti al sistema della tesoreria unica, soggetti alla giurisdizione dei giudici ordinari per quanto riguarda il rapporto di impiego dei loro dipendenti, non soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, e circa l'esclusione della qualità di pubblici ufficiali dei loro funzionari. La legge impugnata sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto, declassando i consorzi ad enti strumentali della regione, per poi sopprimerli, avrebbe compresso il principio della libertà di impresa e quello della garanzia della proprietà privata: i proprietari perderebbero praticamente ogni controllo e ogni cointeressenza nella gestione e nell'esecuzione di opere che coinvolgono direttamente le loro proprietà. Infine sarebbe violato il principio di eguaglianza, poiché solo nella regione Marche i proprietari si vedrebbero negato il diritto, di fonte statale e di rilievo costituzionale, di gestire direttamente le opere di bonifica che interessano le loro terre e di associarsi a tal fine.

5. - Si sono costituiti anche i ricorrenti nel giudizio di cui alla ordinanza n. 246 r.o. 1998, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge impugnata nel suo complesso, in accoglimento delle censure mosse dal giudice a quo. Riaffermata anzitutto la censura relativa al contrasto con l'art. 14 della legge n. 142 del 1990, per l'attribuzione alle province di poteri che travalicano l'ambito del territorio provinciale, le parti si soffermano sulla censura di violazione degli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, rilevando che il remittente prospetta due profili di incostituzionalità fra di loro strettamente connessi: da un lato la "pubblicizzazione integrale" dei consorzi di bonifica pregiudicherebbe la forma mista, pubblico-privata, implicitamente recepita dall'art. 44 della Costituzione; dall'altro lato verrebbe revocata in dubbio la qualificazione di enti strumentali attribuita ai consorzi dalla regione. Secondo le parti, la natura pubblica dei consorzi sarebbe la conseguenza della concezione organica propria dello Stato fascista, e non contraddirebbe la sottostante proprietà privata e la connessa libertà di iniziativa, così che i consorzi dovrebbero considerarsi sia come enti esponenziali dei proprietari, sia come enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta da parte dei proprietari delle funzioni di bonifica e di irrigazione. Ulteriori elementi che contraddicono la considerazione "piattamente pubblicistica" dei consorzi sarebbero la loro riconosciuta natura di enti pubblici economici, la loro esclusione dal sistema della tesoreria unica e dalla cosiddetta finanza pubblica allargata, nonché dalla giurisdizione della Corte dei conti, e altresì l'impossibilità giuridica di qualificare i funzionari dei consorzi come pubblici ufficiali. Si ricorda poi la dottrina che ha ritenuto l'intangibilità da parte del legislatore regionale dell'attuale assetto organizzativo delle bonifiche, anche sulla base delle leggi più recenti che avrebbero irrobustito i principi vigenti: onde a pieno titolo la commissione agricoltura della Camera dei deputati, a conclusione di una recente indagine conoscitiva, avrebbe ritenuto che i consorzi siano una istituzione necessaria. In stretto collegamento con tale censura si ricorda l'altra, relativa alla compressione del ruolo di autogoverno delle categorie interessate, e la tesi secondo cui non sarebbero nemmeno ammissibili disposizioni legislative regionali che prevedessero un inserimento negli organi dei consorzi di rappresentanti di enti locali in misura così massiccia da esautorare il ruolo dei proprietari consorziati. Le parti osservano poi che la legge impugnata falsamente presuppone che alle regioni siano state trasferite le funzioni di competenza dei consorzi, anziché le sole funzioni statali concernenti i consorzi: e ricordano la tesi dottrinale secondo cui manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica costituirebbero funzioni che competono ai consorzi in via permanente. La normativa statale consentirebbe dunque alla regione la soppressione di singoli consorzi, ma non la soppressione dell'intera categoria. Si ricordano infine le censure mosse dal giudice remittente, secondo cui sarebbero violati i principi fondamentali della legislazione statale in forza dei quali la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica dovrebbero essere affidate ai consorzi e non ad enti regionali o pararegionali, e secondo cui la violazione dei principi della materia comporterebbe altresì la violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

6. - Si è costituita, nel giudizio di cui alla ordinanza n. 246 r.o. 1998, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, parte costituita nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata. L'Avvocatura erariale sostiene anzitutto che alle regioni non sarebbe stata trasferita la materia della bonifica, la quale sarebbe rimasta in capo allo Stato, e per esso, nel caso in esame, alla organizzazione indiretta costituita dai consorzi concessionari, ma solo le funzioni amministrative relative. La legge impugnata non si sarebbe invece limitata a disciplinare le funzioni amministrative concernenti la bonifica, ma, eliminando i consorzi, avrebbe dato alla materia un assetto completamente diverso. La regione, in altri termini, non potrebbe incidere sulla individuazione del soggetto legittimato a svolgere le funzioni: l'organizzazione soggettiva resterebbe quella voluta dallo Stato, e della quale la regione dovrebbe continuare ad avvalersi. La regione inoltre, sostituendo ai consorzi altri soggetti, avrebbe alterato l'organizzazione territoriale della materia, basata sui comprensori di bonifica, cui corrispondono i consorzi, incidendo, anche sotto questo profilo, su un aspetto che precede l'esercizio delle funzioni amministrative. In secondo luogo, la difesa della Presidenza del Consiglio afferma che la legge impugnata non rispetta i limiti derivanti alla legislazione regionale dai principi di quella statale. Infatti il r.d. n. 215 del 1933 individuerrebbe nei consorzi i soggetti cui è affidata in concessione l'esecuzione delle opere di bonifica e cui spetta istituzionalmente l'attività di gestione e manutenzione delle stesse opere: sistema non modificato dal d.P.R. n. 11 del 1972, il cui art. 3 faceva salve le funzioni di carattere esclusivamente locale già esercitate, fra l'altro, nelle materie trasferite, dagli "altri enti locali". A sua volta il d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe fatto salva l'autonomia dei consorzi, come si ricaverebbe dall'art. 73, onde la regione incontrerebbe un limite insormontabile nel

doveroso riconoscimento dell'istituto del consorzio di bonifica. Quand'anche ai consorzi potesse attribuirsi la qualifica di enti dipendenti dalla regione, i poteri regionali ad essi relativi non sarebbero quelli desumibili dall'art. 13 del d.P.R. n. 616, ma quelli specificamente disciplinati dall'art. 73.

Tale situazione, secondo la Presidenza del Consiglio, si collegherebbe al fatto che, essendo l'istituto consortile espressione del principio del pluralismo sociale, garantito dall'art. 18 della Costituzione, le leggi statali che lo prevedono lo farebbero oggetto di una garanzia che rappresenta un limite per la legislazione regionale. Ciò sarebbe confermato da altre leggi statali, come la legge n. 183 del 1989, modificata con la legge n. 253 del 1990, che stabilisce il concorso dei consorzi di bonifica alle attività di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di gestione del patrimonio idrico, di tutela dei comuni aspetti ambientali, e la legge n. 36 del 1994, il cui art. 27 presuppone la esistenza dei consorzi di bonifica e lo svolgimento da parte di essi di attività di realizzazione e gestione di reti irrigue. In definitiva, secondo la parte, il sistema disegnato nel r.d. n. 215 del 1933 metterebbe capo ad una disciplina nella quale i consorzi rappresenterebbero elemento fondamentale, espressione di un modo associativo di concepire e sviluppare la bonifica. Coerentemente con tale disegno, la normativa di trasferimento delle funzioni alle regioni non avrebbe attribuito ad esse il potere di sopprimere in modo generalizzato i consorzi. Inoltre la legge impugnata, secondo l'Avvocatura erariale, contrasterebbe col principio costituzionale del decentramento (art. 5 Cost.), e dell'autonomia degli enti locali (art. 128), in base al quale le funzioni delle province sono determinate nell'ambito di principi fissati da leggi generali della Repubblica: principio esplicitato dall'art. 14 della legge n. 142 del 1990 e la cui violazione comporterebbe altresì contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Infatti la legge impugnata assegnerebbe alle province funzioni relative ad aree di estensione ultraprovinciale; attribuirebbe alle province stesse funzioni nel settore delle bonifiche, non previsto dal citato art. 14 della legge n. 142 del 1990; ed inoltre, sopprimendo i consorzi, comporterebbe l'eliminazione delle contribuzioni che i consorziati sono tenuti a versare, così chiamando le province a svolgere dei compiti senza prevedere le risorse finanziarie occorrenti, e violando ulteriormente la loro autonomia. Né, mancando una apposita previsione, potrebbe farsi ricorso ad accordi fra province per l'esercizio di compiti ultraprovinciali. Infine la Presidenza del Consiglio afferma che l'art. 4 della legge impugnata violerebbe l'art. 117 della Costituzione perché relegherebbe i soggetti interessati alla bonifica, vale a dire i proprietari, al ruolo di partecipi ad una semplice attività consultiva, privandoli delle funzioni di autogoverno dei propri interessi, loro assegnate dal sistema legislativo statale.

7. - Nell'imminenza dell'udienza hanno prodotto memorie la regione Marche, il Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco, il Consorzio di bonifica della Valle del Tenna e il Consorzio di bonifica dell'ASO, illustrando ulteriormente le rispettive tesi.

In particolare, la regione Marche ribadisce che i consorzi si configuravano come enti strumentali dello Stato, e che con il trasferimento delle funzioni in materia di bonifica alle regioni sono divenuti enti strumentali di queste ultime, le quali possono procedere all'esecuzione delle opere di bonifica direttamente ovvero tramite i consorzi. La regione contesta la distinzione, formulata dalla difesa della Presidenza del Consiglio, fra la materia della bonifica e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, affermando, sulla scorta della sentenza n. 66 del 1992 di questa Corte, che le attività di bonifica trasferite alla competenza delle regioni costituiscono un settore della generale programmazione del territorio, e più precisamente di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo con particolare riguardo all'uso delle risorse idriche. Ribadito che l'esistenza dei consorzi non rientrerebbe fra i principi fondamentali della materia, che riguarderebbero solo le caratteristiche degli interventi di bonifica e non i consorzi, e che le funzioni in materia, di titolarità regionale, potevano essere delegate alle province, la regione si sofferma sulle disposizioni del d.lgs. n. 112 del 1998, che, all'art. 1, comma 2, riafferma il potere degli enti cui sono conferite le funzioni di stabilire le relative modalità di organizzazione; all'art. 3, comma 2, prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale; all'art. 7 precisa che sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato; e in tema di territorio ed urbanistica e di risorse idriche e difesa del suolo conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non

espressamente mantenute in capo allo Stato, fra cui non rientrano quelle relative alla bonifica. La regione sostiene l'impossibilità di una interpretazione del riparto delle competenze nel senso prospettato dal giudice a quo.

Nella memoria si ribadiscono poi le tesi già svolte circa l'irrilevanza della mancanza di corrispondenza fra circoscrizioni provinciali e bacini idrografici, e circa l'applicabilità dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, dato il carattere di enti strumentali della regione assunto dai consorzi; si contesta quindi la fondatezza della censura, mossa dalla Presidenza del Consiglio, circa l'accollo alle province delle nuove funzioni senza previsione di risorse finanziarie, ricordando che l'art. 8 della legge impugnata attribuisce alle province il compito di riscuotere i contributi stabiliti a carico dei proprietari a norma del r.d. n. 215 del 1933, e osservando che nella relazione al disegno di legge poi approvato dalla regione si indicava il deficit finanziario dei consorzi come una delle ragioni della necessaria riorganizzazione delle funzioni in materia di bonifica. Si nega inoltre che siano violati l'art. 117 e gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione dall'art. 4 della legge, che stabilisce una forma di partecipazione dei soggetti interessati alla bonifica, mediante l'istituzione dei comitati di rappresentanza, che tiene presente l'esigenza di salvaguardare gli interessi di tali soggetti: il sistema prescelto rappresenterebbe una alternativa ragionevole ed efficace al sistema imperniato sui consorzi, alternativa che non escluderebbe le funzioni di rappresentanza dei proprietari. Infine si ribadisce che il trasferimento delle funzioni alle province non lede i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

8. - Nelle memorie, di identico contenuto, presentate dai consorzi ricorrenti nei giudizi di cui alle ordinanze n. 238 e n. 241 del 1998, si sostiene anzitutto che i principi fondamentali in materia di bonifica, desumibili dal r.d. n. 215 del 1933, consistono nell'appartenenza diretta ai proprietari dell'obbligo di bonificare i loro terreni, nella possibilità e talora obbligatorietà di costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di proprietari, dotati di personalità giuridica pubblica, autonomia di bilancio, proprio personale e finanziamento mediante il meccanismo delle contribuzioni da parte dei proprietari, e nella riserva allo Stato solo dell'esecuzione di alcune opere. Da questo quadro normativo emergerebbe che i consorzi sono enti esponenziali dei proprietari, autonomi, autogovernati e autofinanziati: la possibilità di concessione ai consorzi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato costituirebbe un mero completamento del sistema. La legge impugnata avrebbe invece stravolto tale sistema. Le parti, replicando alle tesi della regione Marche, insistono sul fatto che le attività di bonifica spettano, salvo alcune opere riservate allo Stato, ai proprietari, e che a tal fine la legge prevede il modulo organizzativo dei consorzi: onde alla regione, in forza dell'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero state trasferite solo le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi, e non già l'intera attività di bonifica. Contestano poi che argomenti favorevoli alla possibilità per la regione di sopprimere i consorzi possano trarsi dalla legge n. 59 del 1997, la quale anzi riserverebbe in modo espresso allo Stato i compiti relativi alla difesa del suolo, nel cui ambito si inserirebbe l'attività dei consorzi; mentre la possibilità di sopprimere funzioni e compiti di enti locali, divenuti superflui, di cui è parola nell'art. 4 della stessa legge, non potrebbe comportare la soppressione dei consorzi, tanto più che essi non sarebbero enti locali, come ha chiarito questa Corte nella sentenza n. 346 del 1994.

La memoria sottolinea il fatto che il legislatore statale, dopo il d.P.R. n. 616 del 1977, e anche dopo la legge n. 59 del 1997, ha continuato ad intervenire con disposizioni, non contestate dalle regioni, che contemplano i consorzi di bonifica, attribuendo loro nuove funzioni e prevedendo nuove forme di finanziamento, come speciali mutui (art. 1, comma 3, d.-l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997) o l'erogazione da parte dello Stato di somme compensative dei contributi la cui riscossione è stata sospesa nelle zone terremotate (art. 1-bis, d.-l. n. 364 del 1997, convertito dalla legge n. 434 del 1997). La memoria ribadisce poi che sarebbe in contrasto con l'art. 14 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, e con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, l'attribuzione alle province di funzioni anche per le parti del bacino idrografico non rientranti nel rispettivo territorio; che sarebbe errata la configurazione dei consorzi come enti strumentali della regione, laddove essi sarebbero enti autonomi, onde sarebbero altresì violati i principi di libertà di impresa e di garanzia della proprietà privata. Contesta infine che sussistano nelle Marche elementi di specialità del relativo territorio tali da giustificare, solo in questa regione, la soppressione dei consorzi.

9. - Nella memoria del Consorzio dell'ASO si ripercorre l'evoluzione secolare della legislazione sulla bonifica, rilevando che il fenomeno consortile preesiste alla sua pubblicizzazione, essendo sorto allo

scopo di consentire la migliore utilizzazione agricola e l'irrigazione dei terreni superando l'opposizione o l'assenteismo di singoli proprietari. A tale impostazione corrisponderebbe la natura, conservata anche oggi, dei consorzi come enti autonomi, rappresentativi degli interessi della collettività costituita dai proprietari degli immobili. Alla fine del secolo scorso, volendosi realizzare interventi di eccezionale importanza eccedenti i confini dell'economia privata, senza ricorrere a massicci contributi finanziari a favore dei proprietari, si inquadrò l'intervento finanziario nell'ambito della disciplina delle opere pubbliche, ricomprendendo in tale categoria gli interventi fondamentali di bonifica. I consorzi - prosegue la memoria - hanno in via esclusiva la funzione di manutenzione e di esercizio delle opere, e curano la programmazione, la progettazione e l'esecuzione delle opere finanziate, limitandosi l'intervento dello Stato (oggi della regione) al finanziamento. Benché lo Stato (oggi la regione) possa scegliere fra esecuzione delle opere in via diretta o mediante concessione, ai consorzi è attribuito il diritto di preferenza ai fini della concessione: di fatto non risulterebbero opere di bonifica eseguite direttamente dallo Stato. Ciò sarebbe confermato dalla legge n. 64 del 1986 che, per il Mezzogiorno, ha trasformato l'opera di bonifica di competenza statale in opera finanziata dallo Stato. Una volta qualificati come opere pubbliche i più importanti interventi di bonifica, ne derivò necessariamente la attribuzione di natura pubblica ai consorzi chiamati a curare l'esercizio e la manutenzione delle opere stesse, senza che però ne mutasse la natura di enti esponenziali dei proprietari, dotati di autonomia: tanto è vero che l'art. 1 del d.P.R. n. 947 del 1962 prevede che i consorzi siano amministrati da organi eletti esclusivamente dai consorziati, e che l'art. 63 del r.d. n. 215 del 1933 sottopone i consorzi a controlli quasi esclusivamente di legittimità. La parte osserva ancora che, a differenza dei consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica montana, istituiti per la prima volta solo con la legge n. 991 del 1952 per una malintesa esigenza di simmetria, e più tardi soppressi da parte di alcune regioni, erano una creazione artificiosa in quanto priva di substrato economico-sociale, e si rivelarono un fallimento per la mancata acquisizione, da parte dei proprietari, di una coscienza consortile, ed il loro correlativo estraniarsi dalla vita dei consorzi. I consorzi di bonifica rappresentano, secondo la parte, una proiezione necessaria della proprietà e dell'impresa: l'azione di bonifica costituirebbe parte integrante del processo produttivo agricolo, e sarebbe stata considerata dall'art. 44 della Costituzione così come regolata dalla nostra legislazione. I consorzi costituirebbero il punto di incontro fra gli interessi della proprietà consorziata e le istanze dello Stato: onde la veste pubblicistica loro attribuita non comporterebbe la loro recezione nell'orbita dello Stato o del parastato.

La dissociazione, realizzata dalla legge marchigiana, tra i soggetti interessati sotto il profilo economico e i soggetti cui competono le relative determinazioni sarebbe irragionevole e priva di ogni giustificazione, anche nel divenire delle situazioni, che ha portato fra l'altro alla accentuazione ed integrazione, da parte di leggi successive, delle funzioni consortili, previste dal r.d. n. 215 del 1933, in ordine alle opere di competenza privata. In definitiva, dovrebbero identificarsi tre punti fermi: primo, la peculiare natura giuridica dei consorzi, enti a struttura associativa rappresentativi della proprietà privata; secondo, la loro qualificazione come enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta, da parte dei proprietari, delle funzioni di bonifica; terzo, la loro insopprimibilità in quanto istituzioni necessarie per assicurare la difesa del suolo, la raccolta e l'utilizzazione delle acque e la salvaguardia dell'ambiente, come ritenuto dalla commissione agricoltura della Camera nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sui consorzi. Questi non rientrerebbero né fra gli enti locali, difettando in essi la territorialità e la rappresentatività degli interessi comunitari, né fra gli enti amministrativi dipendenti dalla regione, essendo dotati di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile, come enti pubblici economici. La qualificazione pubblicistica sarebbe stata impressa ai consorzi per sottoporli ai più agili controlli della pubblica amministrazione, sottraendoli al macchinoso sistema degli interventi dell'autorità giudiziaria. Onde dovrebbe concludersi che l'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977 non contempla il potere di soppressione generalizzata dei consorzi, che nemmeno il legislatore statale possederebbe, in quanto lo impedirebbero gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione. Si osserva poi che la legge impugnata andrebbe contro la linea di tendenza legislativa che muove verso la trasformazione di enti pubblici non necessari in quanto tali in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato; e attribuirebbe alle Province funzioni che esse non sono in grado di svolgere e che sono in contrasto con i principi dell'ordinamento, per la non coincidenza dei bacini con i territori provinciali. Da ultimo la memoria sottolinea l'isolamento in cui si sarebbe trovata la regione Marche nella sua scelta: infatti le altre regioni avrebbero di regola fatto rientrare nell'ambito della bonifica le azioni mirate alla difesa del suolo, alla utilizzazione delle acque a scopo prevalentemente irriguo e alla salvaguardia ambientale, operando, per quanto riguarda l'istituto consortile, una meritoria opera di riorganizzazione strutturale, da cui sono derivati processi di fusione dei

consorzi. Questi sono oggi 180, e operano sul 50% del territorio nazionale e su circa il 90% del territorio di pianura, gestendo un numero assai ingente di opere (canali irrigui e di scolo, argini, briglie e sbarramenti, impianti idrovori e di sollevamento delle acque, invasi per uso prevalentemente irriguo, acquedotti rurali).

Considerato in diritto

1. - I giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. - La questione proposta investe la legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica). Detta legge si articola in un capo I (Programmazione ed esecuzione delle opere di bonifica) in cui si enunciano le finalità perseguite, in particolare statuendo che le opere di bonifica "sono finalizzate al riequilibrio del territorio ed al suo razionale sfruttamento, alla difesa del suolo, delle acque e dell'ambiente" (art. 1); si delineano le funzioni della regione in materia (art. 2), e quelle delle Province, alle quali sono devolute anche le funzioni amministrative di competenza dei soppressi consorzi di bonifica integrale (art. 3); si prevede la istituzione presso ogni provincia di un comitato di rappresentanza delle categorie interessate (art. 4), di cui si disciplina l'elezione da parte dei soggetti che pagano i contributi per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (art. 5); si sopprimono i pareri già richiesti ai comitati tecnici per la bonifica (art. 6); si disciplina l'esecuzione, da parte delle province e delle comunità montane, delle opere di competenza privata (art. 7); si prevede che i proprietari di beni immobili beneficiari degli interventi di bonifica contribuiscano alle spese, sulla base di un riparto effettuato dalle province (art. 8); e in un capo II (Soppressione dei consorzi di bonifica integrale), nel quale, oltre a disporre la soppressione dei consorzi (art. 9), si regolamentano le operazioni di liquidazione dei consorzi soppressi (art. 10), nonché il trasferimento dei relativi beni e personale alle province (artt. 11 e 12); si dettano norme transitorie (art. 13), e si dispone l'abrogazione espressa della legge regionale n. 13 del 1985, salva la disciplina transitoria (art. 14).

La legge è impugnata sia "nel suo testo integrale", sia, in particolare, quanto agli articoli 3 (Funzioni delle province), con speciale riguardo al comma 3 (che attribuisce alle province le funzioni amministrative di competenza dei soppressi consorzi di bonifica), 4 (Rappresentanza delle categorie interessate), 7 (Opere di competenza privata), 8 (Contributi di privati), 9 (Soppressione dei consorzi di bonifica integrale), 13 (Norme transitorie).

Sostanzialmente, le ordinanze affermano che la legge regionale, disponendo la soppressione dei consorzi di bonifica, attribuendone le funzioni alle province (in particolare, nel caso di consorzi costituiti in comprensori ultraprovinciali, alla provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino: art. 3, comma 4), e prevedendo solo la istituzione presso le province di comitati di rappresentanza delle categorie interessate, viola l'art. 117 della Costituzione, poiché trasferisce alle province funzioni che il r.d. n. 215 del 1933 e l'art. 27 della legge n. 36 del 1994 attribuirebbero ai consorzi di bonifica, con disposizioni di principio vincolanti per il legislatore regionale; eccede i poteri consentiti alla regione dall'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, che prevederebbe la possibilità di soppressione di singoli consorzi ma non dell'intera categoria di tali enti, e attribuirebbe alle regioni le sole funzioni già spettanti allo Stato sui consorzi, ma non le funzioni dei consorzi stessi, i quali dovrebbero considerarsi strumenti di autogoverno della categoria dei proprietari interessati. Sotto quest'ultimo profilo, la legge violerebbe altresì gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, riducendo il ruolo dei proprietari ad una mera partecipazione consultiva all'attività della provincia, nonché l'art. 3 della stessa Costituzione, realizzando una disciplina ingiustificatamente differenziata delle opere di bonifica riguardanti il solo territorio marchigiano.

3. - La questione è fondata nei limiti e nei termini di seguito precisati.

Non può accogliersi la prospettazione, avanzata dalla difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la materia della bonifica sarebbe rimasta di competenza statale, essendo state trasferite alle regioni solo le relative funzioni amministrative. In realtà la materia della "bonifica

integrale e montana" risulta inclusa in quella della "agricoltura e foreste", di competenza regionale, come individuata dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, oltre ad inquadrarsi per diversi aspetti nelle attribuzioni regionali in tema di assetto ed utilizzazione del territorio; e il trasferimento, con detta norma completato, delle relative funzioni amministrative non ha solo l'effetto di consentire l'esercizio da parte delle regioni dei compiti già di pertinenza, in questa materia, degli organi dello Stato, ma altresì l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale nella materia medesima, ai sensi dell'art. 117 e della VIII disp. trans. fin., secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (come sostituito dall'art. 17, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281), con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia. In tanto l'organizzazione amministrativa del settore, risultante dalla normativa statale previgente, deve essere conservata, e non può essere innovata dalla regione, in quanto in essa si esprimano principi fondamentali della relativa disciplina.

Ad escludere, pertanto, la possibilità per la regione di sopprimere la categoria dei consorzi di bonifica, trasferendone le funzioni alle Province, non può bastare il richiamo all'art. 73 del d.P.R. n. 616 del 1977, che, individuando le funzioni amministrative oggetto del trasferimento alle regioni, ha bensì limitato la propria considerazione alle funzioni che gli organi statali esercitavano nei confronti dei consorzi, ma senza che ciò valga di per sé a negare o a limitare la potestà legislativa della regione, anche riguardo alla organizzazione e alla distribuzione delle funzioni amministrative che si esercitano nella materia.

Né le norme di leggi statali previgenti, che prevedono compiti amministrativi in capo ai consorzi di bonifica costituiti fra i proprietari, possono considerarsi norme direttamente attributive di funzioni a tali soggetti in quanto "enti locali", titolari di funzioni proprie di interesse esclusivamente locale, in materia di competenza regionale, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sia pure a proposito del regime dei controlli sugli atti: sentenza n. 346 del 1994), i consorzi di bonifica non sono "enti locali" nel senso della disposizione costituzionale ora citata, difettando di caratteristiche come la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari (cfr. sentenza n. 164 del 1990); ma appartengono piuttosto, nel loro profilo pubblicistico, alla categoria degli "enti pubblici locali" operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli "enti amministrativi dipendenti dalla regione" di cui all'art. 117, primo alinea, della Costituzione e all'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, della cui organizzazione e delle cui funzioni la regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa.

4. - Si tratta perciò, al fine di vagliare la legittimità delle scelte operate dal legislatore regionale delle Marche, di individuare i "principi fondamentali" che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica, e che vincolano la potestà regionale.

Come è noto, l'unica disciplina organica della bonifica "integrale" si trova tuttora nelle disposizioni del r.d. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute. In base a tale disciplina, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore (cfr. sentenza n. 66 del 1992) vengono distinte in opere "di competenza dello Stato" (capo III del titolo II), necessarie "ai fini generali della bonifica" (art. 2, secondo comma), eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati (capo II del titolo II), e opere "di competenza privata" (capo V del titolo II), cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi" (art. 38, primo comma), rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica" (art. 2, terzo comma), ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato (art. 8).

Secondo la disciplina del r.d. n. 215 del 1933, alla esecuzione delle opere di competenza statale provvede il Ministero dell'agricoltura (ora la regione), direttamente o per concessione, accordata in questo caso prioritariamente al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte di essi (art. 13, primo e secondo comma); la manutenzione e l'esercizio di dette opere, salvo alcune categorie di esse, sono posti a carico dei proprietari (art. 17, primo comma), e sono assicurati normalmente da un consorzio di proprietari (art. 18, primo comma). All'esecuzione delle opere di competenza privata provvedono i proprietari, direttamente o attraverso il consorzio, tenuto ad

assumerla (art. 41, primo comma), nonché a sostituirsi ai proprietari inadempienti (art. 42, primo comma). In ogni caso i proprietari sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in base ad un riparto effettuato di norma dai consorzi, in ragione dei benefici conseguiti (art. 11), configurandosi i contributi come oneri reali sui fondi (art. 21), e dal punto di vista costituzionale come prestazioni patrimoniali imposte in base alla legge (sentenza n. 55 del 1963).

I consorzi di bonifica, a cui è dedicato il capo I del titolo V del r.d. n. 215, sono contemplati altresì, nei loro lineamenti fondamentali, dall'art. 862 del codice civile. Ancorché qualificati come "persone giuridiche pubbliche" (art. 59 r.d. n. 215 del 1933; art. 862, quarto comma, cod. civ.), e costituiti con atto dell'autorità amministrativa, fra tutti i proprietari dell'ambito considerato, su iniziativa della maggioranza di questi (art. 55 r.d. n. 215 del 1933), o "eccezionalmente" anche d'ufficio (art. 56), e assoggettati ai poteri di conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorità amministrativa (artt. da 60 a 66) - secondo un'impostazione che risente del clima giuridico dell'epoca, in cui di frequente si operava una sorta di "assorbimento" nell'apparato pubblico di soggetti collettivi a struttura associativa e a base privata - i consorzi hanno un doppio volto e una duplice funzione. Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio: strumenti normativamente previsti, attraverso i quali i proprietari adempiono ad obblighi su di loro gravanti in relazione alle opere di bonifica e si ripartiscono fra loro gli oneri relativi. Pertanto, coerentemente, i consorzi sono amministrati da organi espressi dagli stessi proprietari (cfr. artt. 1-4 d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, contenente. "Norme sui consorzi di bonifica in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454": ancorché più di recente le leggi di molte regioni abbiano innovato tale disciplina, inserendo negli organi di amministrazione dei consorzi rappresentanti della stessa regione o di enti territoriali). Dall'altro lato, essi si configurano come soggetti pubblici titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale).

5. - Fanno parte senza dubbio dei principi fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, sia la distinzione fra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale), caratterizzate da una preminente finalizzazione agli interessi pubblici legati alla bonifica, e opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi inclusi nel comprensorio di bonifica; sia il connesso duplice carattere dei consorzi, e in particolare la loro qualificazione come enti a struttura associativa. Onde solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione pre-costituzionale.

Ciò consegue anche all'operare del limite, che il legislatore regionale incontra, di non poter alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti fra privati (cfr., ad esempio, sentenze n. 82 del 1998; n. 462 del 1995; n. 35 del 1992).

6. - Altro discorso è da farsi con riguardo alle funzioni schiettamente pubblicistiche o amministrative dei consorzi, e ai poteri della regione nel riassetto di tali funzioni.

Non possono ritenersi far parte dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia né la norma che prevede la preferenza a favore dei consorzi ai fini della concessione per la esecuzione delle opere di bonifica "di competenza statale" che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente (art. 13, secondo comma, r.d. n. 215 del 1933); né la norma che pone la manutenzione e l'esercizio di tali opere a carico esclusivo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuzione (art. 17, primo comma); né quella che attribuisce di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere, salve determinate categorie di esse (art. 18, primo comma, r.d. n. 215 del 1933).

Tale assetto dei compiti amministrativi e degli oneri era infatti coerente con una situazione nella quale, pur superate le primitive concezioni della bonifica "igienica", le attività di bonifica erano comunque volte principalmente a realizzare migliori condizioni fisiche e produttive dei fondi agricoli, e di conseguenza i proprietari di detti fondi erano chiamati non solo ad eseguire e mantenere a proprio carico le opere di bonifica "di competenza privata" e le opere di miglioramento fondiario, indipendenti

dai piani generali di bonifica (anch'esse considerate come parte della "bonifica integrale": cfr. art. 1, primo comma, r.d. n. 215 del 1933), ma anche a contribuire in modo più o meno consistente all'onere di esecuzione delle opere "di competenza statale" (salvo quelle a totale carico dello Stato), e a sostenere i relativi oneri di manutenzione e gestione.

Questa situazione è andata evolvendo negli anni più recenti, così che oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione e il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio (cfr. sentenza n. 66 del 1992): azione che per sua natura coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso più che a singole categorie di soggetti privati.

Il legislatore statale, pur non avendo provveduto a dettare nuove norme di principio in tema di bonifica, ha però disciplinato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrato sul ruolo dei piani di bacino e delle autorità di bacino per i bacini di rilievo nazionale (legge 18 maggio 1989, n. 183), nel cui ambito ha fra l'altro previsto l'adeguamento ai piani di bacino anche dei piani generali di bonifica (art. 17, comma 4, legge cit.); e ha, per altro verso, dettato nuove norme in materia di risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36), prevedendo, nell'ambito di un principio generale di pubblicità di tutte le acque (art. 1, comma 1, legge cit.), una organizzazione territoriale del "servizio idrico integrato" fondata sulla delimitazione di "ambiti territoriali ottimali" e sul ruolo di organizzazione e di gestione del servizio attribuito a comuni e Province (artt. 8 e 9 legge cit.).

In questo quadro, le leggi dello Stato prevedono bensì che i consorzi di bonifica concorrano, secondo le rispettive competenze, alla realizzazione delle attività di difesa del suolo e partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia (art. 1, comma 4, e art. 11, comma 1, legge n. 183 del 1989); e che essi, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, abbiano la facoltà di realizzare e gestire reti irrigue, acquedotti rurali e altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica (art. 27, comma 1, legge n. 36 del 1994): ma non pongono vincoli alle regioni in ordine all'assetto e alla distribuzione delle funzioni amministrative incidenti in questa materia.

Sicché non può ritenersi precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto di tali funzioni, e così anche di attribuire funzioni pubbliche, già esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, in ispecie territoriali, anche in attuazione e in coerenza con i principi dell'ordinamento delle autonomie locali dettati dalla legge n. 142 del 1990, che riconosce come di spettanza delle province le funzioni di interesse provinciale "che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale", fra l'altro nei settori della "difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità" e della "tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche" (art. 14, comma 1, lettere a e b, legge cit.).

7. - Né, da questo punto di vista, può costituire ostacolo insormontabile la non coincidenza dei confini degli enti territoriali, come la provincia, con gli ambiti cui si riferisce la pianificazione nel settore della bonifica, e così con i comprensori di bonifica o i bacini idrografici: ben potendo il legislatore regionale prevedere opportuni sistemi di coordinamento, analoghi a quelli che il legislatore statale ha previsto per funzioni attribuite alle regioni, da esercitarsi con riguardo ad ambiti territoriali interregionali (cfr. ad esempio l'art. 20, comma 2, della legge n. 183 del 1989, sui piani di bacino di rilievo regionale; e lo stesso art. 73, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, sui consorzi di bonifica interregionali).

8. - La legge impugnata non si è però limitata a riordinare l'esercizio delle funzioni pubbliche in tema di bonifica, e in particolare di quelle già esercitate dai consorzi di bonifica, ma ha inteso disporre dell'esistenza stessa di questi ultimi, con la loro soppressione ed il passaggio alle province di tutte le loro funzioni, ivi compresa l'esecuzione delle opere di competenza privata, nonché dei beni e del personale. In tal modo ha violato i principi fondamentali della legislazione statale nella materia.

L'impianto della legge è tuttavia unitario: la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve perciò colpire non solo le disposizioni che prevedono la soppressione dei consorzi, la conseguente liquidazione e il trasferimento dei beni e del personale (articoli 9, 10, 11 e 12), ma anche le disposizioni che attribuiscono alle province tutte le funzioni in ordine alle opere di bonifica, ivi comprese quelle già

spettanti ai consorzi di bonifica, anche riguardo alle opere di competenza privata (artt. 3 e 7, e il connesso art. 6); che istituiscono e disciplinano i comitati di rappresentanza delle categorie interessate, configurati sostanzialmente come sostitutivi dei soppressi consorzi (artt. 4 e 5); che attribuiscono alle Province, sostituite anche in questo ai consorzi, il compito di ripartire e di riscuotere le quote di spesa gravanti sui beneficiari delle opere di bonifica (art. 8); nonché le norme transitorie strettamente connesse alle disposizioni colpite (art. 13, commi da 2 a 5), e la clausola di abrogazione (art. 14) della legge regionale n. 13 del 1985, che precedentemente disciplinava la materia.

Restano invece indenni, perché non coinvolti nella censura qui accolta, né connessi alle altre disposizioni dichiarate illegittime, gli articoli 1 e 2, oltre al comma 1 dell'art. 13, in tema di valutazione dell'impatto ambientale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, - limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 - e 14 della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.